

N. 01066/2011REG.PROV.COLL.
N. 00166/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Fidelitas Spa, La Ronda Servizi di Vigilanza Spa, Istituto di Vigilanza Nuova Polnotte Srl, Istituto di Vigilanza Città di Treviglio Srl, rappresentate e difese dagli avv.ti Tullio Castelli, Bruna Lazzerini e Giorgio Orsoni, con domicilio eletto presso Tullio Castelli in Brescia, via Crispi, 3;

contro

Sacbo Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Bertacchi e Caterina Bonomelli, con domicilio eletto presso Caterina Bonomelli in Brescia, C.Da Cavall., 25;

nei confronti di

Sicurezza Professionale Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuela Paoletti e Francesco Paoletti, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;

North East Service Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Ughetta Bini e Guido Piccione, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14;

Italpol Vigilanza Milano Srl anche in A.T.I. con Sicuritalia Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Ghidotti e Marco Napoli, con domicilio eletto presso Chiara Ghidotti in Brescia, via Solferino, 55;

C.I.S.V.I.S. Centro Italiano di Vigilanza Interna e Stradale Spa e Sicuritalia Spa, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di ammissione alla gara per servizi di sicurezza e vigilanza in ambito aeroportuale dei concorrenti Sicurezza professionale s.r.l. e del concorrente R.T. North East Service s.p.a. e Civis s.p.a., di cui al verbale della Commissione di gara del 4 gennaio 2011;

- dei verbali di gara del 15 dicembre e del 20 dicembre 2010, conosciuti il 12 gennaio 2011;

- del successivo provvedimento di formazione della graduatoria provvisoria, non conosciuto, adottato, disattesa la diffida del 12 gennaio 2011, a seguito dell'apertura delle offerte economiche;

- dell'aggiudicazione definitiva, ove disposta;

- del contratto ove stipulato;

- del disciplinare di gara, punto 11.1 ultimo capoverso, ove occorra;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

per quanto attiene al primo ricorso per motivi aggiunti:

- dei verbali delle sedute riservate del 4, 5 e 10 gennaio 2011 e di quella pubblica del 14 gennaio 2011 nella parte in cui contengono l'attribuzione dei punteggi solo numerici;

- del diniego tacito dell'istanza di riesame ex art. 243 bis quarto e sesto comma del d. lgs. 163/06, perfezionatosi il 27 gennaio 2011;

per quanto attiene al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- dei verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate del 4 marzo e del 7 marzo 2011, conosciuti il 29 marzo 2011;

- di eventuali provvedimenti non noti;

- della graduatoria stilata e dell'aggiudicazione provvisoria comunicata con nota Sacbo del 15 marzo 2011 prot. n. 11-12337CFO/APS;
- dell'eventuale provvedimento, non conosciuto, di aggiudicazione definitiva ove disposta e del contratto ove stipulato;
- dei verbali di gara 15 dicembre 2010, 20 dicembre 2010 e 4 gennaio 2011 e dei verbali delle sedute riservate del 4, 5 e 10 gennaio 2011 e della seduta pubblica del 14 gennaio 2011, laddove non dispongono alcuna cautela per la conservazione delle offerte;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sacbo Spa e di Sicurezza Professionale Srl e di North East Service Spa e di Italtel Vigilanza Milano Srl anche in A.T.I. con Sicuritalia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 la dott.ssa Mara Bertagnoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui successivi motivi aggiunti:

- rigetta l'istanza di riunione con i ricorsi sub R.G. 168/2011 e 435/2011;
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 15/07/2011

(Art. 120, co. 9, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)